

CONTRIBUTO
ISCRIZIONE 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile

Composta dai magistrati:

dott. Corrado Maffei	Presidente
dott. Diego Pinto	Consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 5741 del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 4 luglio 2018, causa vertente tra

--- personalmente e nella qualità di erede di ---
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gerardo Russillo, che lo rappresenta e difende come da procura nell'atto di citazione in appello.

APPELLANTE

e

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, e **Ospedale** ---
rappresentati e difesi in giudizio *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

APPELLATI

Nonché

appellata contumace

Ammissa alla prenotazione a debito
per la sola registrazione della sentenza
il R.D. 26-4-1986 N. 131 art. 59 lett. g) *gto*

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

Oggetto : appello avverso e per la riforma della sentenza n. _____ del
Tribunale di Roma, depositata il _____.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante : "...accogliere il presente atto di appello per tutti i suesposti motivi e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata:

- condannare l'ospedale _____ e per esso il Ministero della Difesa, al pagamento in favore del sig. _____ della somma complessiva di Euro 470.410,00= (somma determinata ad oggi sulla base delle Tabelle di Milano nell'ultima versione aggiornata al 2014) così suddivisa: la somma di 142.420,00= (centoquarantaduemilaequattrocentoventi/00) per il danno cagionato al medesimo nella sua qualità di fratello del sig. _____, e la somma di 327.990,00= (trecentoventisettemilanovecentonovanta nove/00) per il danno cagionato alla madre, la sig.ra _____, il tutto oltre interessi dal momento dell'accaduto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o a quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio o liquidata anche secondo equità dall'odierna Corte:

- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda avanzata dalla sig.ra _____ si chiede, in ogni caso, che venga ridotto il quantum della sua condanna alle spese processuali liquidato dal Giudice di primo grado;
- con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario."

Per gli appellati : "...respingere l'appello del sig _____ personalmente e nella qualità di erede di _____, poiché inammissibile e infondato e, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, accogliere l'appello formulato dal Ministero della difesa e quindi annullare e/o riformare la sentenza in epigrafe e, per l'effetto: respingere ogni domanda di parte attrice; in ogni caso, annullare la condanna al risarcimento del danno ed alle spese legali, da addossare integralmente alla parte attrice; con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con sentenza n. _____ il Tribunale di Roma ha pronunciato sulla domanda proposta da _____ e _____, rispettivamente fratello, madre e convivente di _____, tesa al riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la morte del predetto congiunto, intervenuta in data 24.3.07 presso l'Ospedale _____ dove il _____, in quanto dipendente del Ministero della difesa, era ricoverato, decesso causato _____, secondo la prospettazione attorea, dalla inadeguatezza delle cure prestategli dal personale sanitario di detto nosocomio. Il Tribunale ha accertato la responsabilità dei medici che lo ebbero in cura ed ha quindi condannato il Ministero della Difesa, per l'Ospedale _____, al pagamento in favore di _____ della somma di € 84.000.00, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva; ha invece rigettato la domanda proposta da _____ e _____ per difetto di legittimazione attiva in quanto non provato, rispettivamente, il rapporto parentale e di convivenza *more uxorio*; ha condannato il Ministero della Difesa per l'Ospedale del Celio in Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore di _____ ed altresì _____ e _____ in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa; ha infine posto definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.

Ha proposto appello _____ personalmente e quale unico erede della defunta madre, _____, censurando la sentenza laddove ha negato la legittimazione attiva alla stessa _____, avendo ritenuto sfornita di prova la circostanza del rapporto genitoriale tra il _____ e _____ "non potendosi ritenere sufficiente la prodotta dichiarazione sostitutiva, in difetto di ulteriori riscontri probatori, in particolare di natura documentale", nonché per avere liquidato il danno con riferimento alle tabelle per danno da morte del congiunto del Tribunale di Roma, anziché quelle di Milano ed, infine _____, in

relazione alla condanna alle spese della , essendo in ogni caso eccessivo l'importo liquidato.

Si è costituita tempestivamente l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello avversario ed ha proposto appello incidentale, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza in punto di *an debeatur*, sottolineando come il Tribunale di Roma abbia accolto acriticamente le conclusioni della CTU e chiedendo che venga disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio.

La causa, già trattenuta in decisione il 31.1.2018, con ordinanza del 22.5.2018, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione della comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato in primo grado, non presente nel relativo fascicolo d'ufficio. All'udienza del , l'Avvocatura depositava il proprio fascicolo di parte di primo grado contenente la comparsa di costituzione, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c..

3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della produzione del fascicolo di parte, avanzata dall'appellante all'udienza del .

Il fascicolo è stato infatti depositato solo in data , a seguito dell'ordinanza con la quale si invitava la parte a produrre una copia della comparsa di costituzione, che avrebbe dovuto trovarsi agli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado e che invece risultava mancante, e ciò al fine della verifica della tempestività delle difese svolte dall'Avvocatura in primo grado.

“L'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, abbia rimesso la causa dinanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale le parti sono investite, senza limitazioni, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase (cfr. Cass. n.13630 del 2010) sicché è consentito nuovamente il deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art.169 bis c.p.c. .

4. Si esamina per primo, per ragioni di ordine logico, l'appello incidentale proposto dall'Avvocatura dello Stato in quanto inerente l'*an debeatur*.

Esso è infondato.

L'Avvocatura muove nei confronti della CTU una serie di critiche che paiono generiche: assume, infatti che il CTU abbia svolto accertamenti superficiali e

che quindi sia da considerare inattendibile. L'Avvocatura dello Stato, confrontando la CTU svolta in sede civile con la CTU svolta in sede penale, che ha negato la responsabilità medica dei dipendenti del Ministero della difesa che ebbero in cura il _____, ritiene in maniera inesatta che non sia configurabile alcun tipo di responsabilità in capo ai sanitari del nosocomio. La critica si concentra soprattutto sul dato della valutazione meramente ipotetica e probabilistica dei giudizi del CTU.

La deduzione è infondata, posto che, come noto, il concetto di causalità in sede civile non coincide con quello operante in sede penale dal momento che nel primo ambito il nesso eziologico richiede una "ragionevole probabilità" o "alta probabilità", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (Cfr. Cass. n. 16123/2010).

Di talchè può dirsi che la critica svolta nell'appello incidentale sia compromessa da un vizio di fondo.

Conformemente a tali principi la sentenza di prime cure ha statuito che *"La prova della sussistenza del nesso causale non segue infatti, nel processo civile, gli stessi parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno. E dunque in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con*

riguardo alla responsabilità professionale del medico che, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'elemento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. N. 13123/2010; cfr Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. 10741/2009). Di qui appunto la autonomia del presente giudizio quanto ai criteri di accertamento del nesso di causalità rispetto alla pronuncia in sede penale (sentenza GUP di Roma n. 925/10 in data 20.4.2010, di non luogo a procedere pronunciata nei confronti dei medici operanti) . Giustamente ha rilevato il primo giudice che tale pronuncia non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio e si fonda su differenti criteri valutativi per l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la rilevata condotta colposa e l'evento dannoso.

La CTU espletata in sede civile si presenta poi coerente ed esente da vizi logici e congruamente motivata. Il CTU ha precisato che *" gli elementi di censura ravvisati nella condotta dei medici che ebbero in cura il dal giorno 20.3.2007 sono dunque rappresentati dall'omissione diagnostica della patologia ischemica intestinale, cui è conseguita un'omissione terapeutica di prevalente pertinenza chirurgica. Si ritiene in proposito ragionevole, sulla base di tutti gli elementi disponibili, considerare che qualora l'ischemia intestinale fosse stata diagnosticata e trattata nella giornata del 21.3.2007, il paziente avrebbe avuto buone probabilità di superare la gravità della condizione clinica (vedi relazione pag. 36)* . Ha inoltre rilevato che *è evidente quindi che l'età non avanzata e l'assenza di elementi patologici degni di nota se si eccettua la malattia neoplastica, lo candidavano ad essere un paziente per cui le procedure diagnostiche terapeutiche, qualora effettuate in maniera adeguata e tempestiva, avrebbero garantito buone chances di sopravvivenza e quindi ha così concluso: " è possibile affermare che: 1. la diagnosi posta dai curanti del signor non fu corretta (gastroenterite acuta vs ischemia intestinale acuta). L'errore diagnostico fu determinato dalla incompletezza delle indagini clinico-strumentali in assenza di oggettiva difficoltà clinica di interpretazione dei dati clinici*

disponibili. 2/3. Non vi fu alcuna scelta né esecuzione di trattamento terapeutico (concernente la cura di ischemia intestinale acuta) data l'assenza di formulazione diagnostica corretta (di ischemia intestinale acuta quale causa di morte del ...). Una diagnosi tempestiva avrebbe consentito un trattamento tempestivo evitando ragionevolmente la morte del paziente. 4/5. Il danno è consistito nel decesso del paziente, che è da considerare in nesso causale con l'omissione diagnostica di patologia ischemica intestinale acuta".

Le conclusioni del CTU sono tutt'altro che meramente ipotetiche, avendo espresso un corretto giudizio di ragionevole probabilità.

L'appello incidentale va dunque rigettato.

5. L'appello principale è fondato nei limiti di seguito indicati.

Con il primo motivo di gravame il ... censura la pronuncia gravata per avere negato valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, al fine di ritenere provato il rapporto genitoriale, oggetto di specifica contestazione da parte dell'Avvocatura nella comparsa di costituzione in primo grado.

La doglianza è fondata.

Come affermato dalla sentenza n. 12065 del 29 maggio 2014 delle Sezioni Unite "la ritenuta impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile da colui che in sede di impugnazione assume di agire nella qualità di erede di chi, come nella fattispecie, era parte nel precedente grado di giudizio, non esaurisce l'esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall'altra parte o dalle altre parti a fronte della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva; ed invero dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio. [...] In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. (introdotto dall'art. 45 comma 14 della L. 18-6-2009 n. 69 a decorrere dal 4-7-2009; ai sensi dell'art. 58

primo comma della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita" (Cass. Civile, Sezioni Unite, sentenza 12065 del 29/05/2014).

Alla luce di quanto riportato, essendo mancata da parte del Ministero, in seguito al deposito in giudizio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualsiasi contestazione a riguardo, deve affermarsi che la stessa fosse idonea a provare il rapporto parentale.

Il Giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto porre a fondamento della sua decisione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non contestata da controparte, provando il rapporto genitoriale tra _____ e _____

_____ e conseguentemente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del figlio. Da ciò, alla luce della dichiarazione di morte de _____, avvenuta in data _____ e del deposito all'udienza del 3/11/2011 dell'atto di intervento ex articolo 110 c.p.c., la qualità di successore universale del proprio genitore da parte di _____

Spetta quindi al _____, quale erede della _____, il danno non patrimoniale da questa patito per la morte del figlio _____. Tenuto conto dell'età della _____ (92 anni) alla data del decesso del figlio _____, cinquantottenne, della non convivenza (la stessa non è stata specificamente allegata e del resto pare smentita dalla circostanza che in primo grado avesse avanzato domanda risarcitoria anche _____ sulla base di un dedotto rapporto di convivenza *more uxorio* con il _____) e ,altresi, della circostanza che la l _____ è sopravvissuta al figlio per soli 4 anni, e infine della assenza di specifiche allegazioni in ordine alle abitudini di vita della vittima in riferimento al rapporto che lo legava alla anziana madre, ritiene la Corte che, in applicazione delle tabelle Milano 2018 (da euro 165.960,00 a euro 331.920,00), il danno vada in via equitativa liquidato in misura prossima al minimo e pari ad euro 180.000,00. Al credito risarcitorio come testé determinato va ad aggiungersi l'ulteriore importo spettante a titolo di

ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione. Esso è determinato (Cass. SU 1712/95) riconoscendo gli interessi legali su detta somma dal sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, interessi liquidati sulla somma dianzi indicata (euro 180.000,00) previa devalutazione della stessa alla data del sinistro (marzo 2007) e quindi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno sino ad oggi.

6. Il secondo motivo d'appello è relativo ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale in favore del , censurandosi la sentenza laddove il Giudice di primo grado pur consapevole dell'orientamento espresso dalla Cassazione, sezione III, con la sentenza n.12408/2011, tuttavia ha reputato opportuno, nell'attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, liquidare il danno con riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.

Precisato che si condividono le esigenze di uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi poste a base della pronuncia ora citata, relativa in ogni caso al danno biologico (cfr. Corte d'Appello Roma n.36/2014), tuttavia rileva questa Corte che l'applicazione delle tabelle di Roma all'epoca in vigore (2014), porta, tenuto conto dell'età della vittima alla data del decesso (58), dell'età del fratello (63) e della non convivenza (manca una specifica allegazione a riguardo) ad una liquidazione di euro 141.075,00, somma che può essere ridotta fino alla metà, tenuto conto della non convivenza. E dunque il primo giudice sulla base di tali criteri ha liquidato euro 84.000,00.

Le tabelle di Milano 2014, la cui applicazione è invocata dall'appellante, avrebbero condotto ad un importo minimo di euro 23.740,00 ad un massimo di euro 142.420,00 (vedi doc. 2 fasc.appellante).

Ora tenuto conto della non convivenza con la vittima, dell'età matura sia della vittima sia del fratello superstita e, in difetto di specifiche allegazioni in ordine alla intensità del legame affettivo fra i due fratelli, non può trovare giustificazione la richiesta liquidazione dell'importo massimo previsto dalla tabelle di Milano.



risultando più che congruo l'importo liquidato dal primo giudice pari pressappoco al valore medio degli importi liquidabili anche con le tabelle di Milano.

Si precisa inoltre che le conclusioni non mutano se si intende applicare le tabelle Milano 2018 ove risultano valori di pochissimo superiori (da euro 24.020,00 ad 144.130,00) .

Ciò posto il motivo deve essere rigettato.

Resta assorbito il terzo motivo dell'appello principale

Alla luce di quanto sin qui esposto , va rigettato l'appello incidentale del Ministero e , in accoglimento parziale dell'appello principale, va parzialmente riformata la sentenza gravata e va condannato il Ministero della Difesa al pagamento della somma ulteriore di euro 180.000,00 in favore del quale erede di , oltre lucro cessante come sopra indicato .

Va conseguentemente riformata la statuizione delle spese di primo grado con riferimento al solo capo quarto . Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del Ministero , e si determinano in ragione del maggior valore del diritto accertato (euro 180.000,00) , come in dispositivo .

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dal Ministero della Difesa-Ospedale , avverso la sentenza del Tribunale di Roma e nei confronti di :

- 1) accoglie in parte l'appello principale e in riforma parziale della sentenza appellata, condanna il Ministero della Difesa per l'Ospedale al pagamento in favore di | , in qualità di erede di della somma di euro 180.000,00 oltre agli interessi per ritardato pagamento come indicati in parte motiva;
- 2) rigetta l'appello incidentale;
- 3) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado liquidate nell'ulteriore importo di € 13.430,00 per

compensi oltre iva e cap e spese generali al 15%, quanto al primo grado, ed in € 9.635.00 per compensi ed euro 1.821.00 per spese, oltre accessori e spese generali per il secondo, disponendo la distrazione di queste ultime in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.prof. Gerardo Russillo.

Roma, 18 luglio 2018.

Il Consigliere est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CASI TELEFONICA
DAG 26 LUG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Russillo Gerardo